

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 14 2024/2025**

Ricorso della Società Fortezza Basket codice 056183 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 898 del 15/04/2025, Divisione Regionale 3, Gara n.6667: squalifica del campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3B RG]. Le prossime 2 gare in calendario che verranno disputate in casa, dovranno essere giocate a porte chiuse [art.17,4 RG]

**LETTO**

il ricorso;

**ESAMINATA**

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

**SENTITO**

Il primo arbitro che ha ricostruito l'accaduto con dovizia di particolari

**RITENUTO**

Che il fatto contestato sia riferibile alla condotta del solo soggetto che si è rivolto all'arbitro e che pertanto sia riconducibile alla fattispecie dell'art. 29, 3A RG

**PQM**

In parziale riforma del provvedimento impugnato riduce la sanzione comminata ad una giornata di squalifica e dispone il rimborso del 50% della tassa reclamo.

Firenze, 18 aprile 2025

La Corte Sportiva d'Appello

Mario Parducci

Marco Rossi

Duccio Viligiardi

Originale firmato agli atti.